

Regolamento di funzionamento del Centro di ricerca e formazione sul Settore Pubblico - (CRIFPS)

(Emanato con D.R. n. 891/2013 del 13/11/2013, modificato con D.R. n. 1426/2020 del 29/10/2020, in vigore dal 16/11/2013, testo aggiornato al 30/10/2020)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

1. È istituito - ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto Generale di Ateneo – il Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico - (CRIFSP), da ora in poi denominato Centro.
2. Promuovono il Centro e ad esso afferiscono i Dipartimenti di Scienze Giuridiche e Scienze Economiche.
- 2 bis Il Centro svolge le funzioni normalmente attribuite ai Dipartimenti nei confronti delle Scuole di specializzazione. Il Presidente ed il Consiglio del Centro, anche attraverso la relativa composizione, assicurano il coordinamento con i Dipartimenti afferenti.
3. Fanno parte del Centro, e ne costituiscono unità organizzative e funzionali (UOF) ai sensi del successivo art. 4: le attività della Scuola di specializzazione in Studi sull'Amministrazione pubblica – SPISA, della Scuola Superiore di Politiche per la Salute – SSPS e della Scuola di specializzazione per le professioni legali "Enrico Redenti", come disciplinate dai relativi regolamenti vigenti e successive modifiche ed integrazioni. Sono altresì inquadrati nel Centro le attività della Scuola Superiore di Studi Giuridici – SSSG, quale articolazione della Scuola per le professioni legali, e la Scuola Europea di Alti Studi Tributari – SEAST, temporaneamente non attiva nelle more del perfezionamento delle convenzioni con gli Atenei stranieri secondo quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento operativo allegato al decreto rettorale rep. n. 1288/93135 del 29 ottobre 2015.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il Centro promuove e coordina attività di formazione post lauream e di ricerca a livello nazionale ed internazionale nei settori del diritto amministrativo e delle scienze amministrative, delle professioni legali, della contabilità pubblica e delle finanze, delle politiche per la salute, nonché di eventuali altri settori strettamente correlati alle politiche pubbliche, favorendo la programmazione dell'Ateneo in tali settori e perseguendo obiettivi di innovazione e integrazione scientifica anche in ambito internazionale.

2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:
 - a) propone iniziative integrate comuni negli specifici settori di competenza;
 - b) svolge attività istruttoria in merito alle opportunità di formazione e ricerca nazionale e internazionale nei settori di competenza, anche mediante il supporto alla partecipazione a bandi competitivi nazionali ed internazionali.
3. Il Centro fornisce supporto all'Amministrazione Generale di Ateneo per programmi di formazione e aggiornamento delle risorse umane, relativamente alla legislazione amministrativa ed universitaria. Tali programmi sono sviluppati sulla base di appositi protocolli operativi. Il Centro e le UOF di cui si compone possono sottoscrivere protocolli di intesa e convenzioni con autorità costituzionali, amministrative, giurisdizionali e con qualificati soggetti privati per lo svolgimento di ricerche e di attività formative e divulgative della ricerca scientifica nei settori della propria attività; in particolare possono essere sottoscritti accordi di collaborazione con le magistrature anche per tirocini degli allievi delle Scuole di specializzazione in conformità al Regolamento di Ateneo in materia.

Articolo 3 (Dipartimenti partecipanti al Centro)

1. I Dipartimenti che promuovono la costituzione del Centro possono affidare le attività di formazione post lauream e di ricerca a carattere nazionale ed internazionale al Centro stesso, quando corrispondano alle sue specifiche competenze formative e scientifiche, eventualmente anche proponendo al Consiglio del Centro, per il tramite dei rispettivi Direttori, l'istituzione di nuove Unità Organizzative e Funzionali (UOF) di cui all'art.4, in conformità con quanto previsto dal successivo art. 7, comma 2, lett. g.

Articolo 4 (Autonomia)

1. Il Centro, si articola nelle Unità Organizzative e Funzionali (UOF) corrispondenti alle Scuole di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Ciascuna UOF è dotata di un proprio regolamento operativo e può mantenere la denominazione della corrispondente Scuola anche nei rapporti con l'esterno, fermo restando il richiamo a quella del Centro.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi)

1. Sono organi del Centro:
 - a) Presidente;
 - b) Consiglio.

Articolo 6 (Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, tra i Direttori delle UOF, sulla base di un principio di rotazione, dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto.
2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Centro;
 - b) presiede e convoca il Consiglio;
 - c) coordina le attività del Centro vigilando sul relativo svolgimento;
 - d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
 - f) svolge le azioni necessarie a realizzare i piani e i programmi deliberati dal Consiglio, esercita le funzioni del privato datore di lavoro ed è responsabile della articolazione organizzativa ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
 - g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
 - h) delega i Direttori delle UOF all'adozione di atti ricompresi nelle proprie competenze.

Articolo 7 (Consiglio)

1. Il Consiglio è composto dai Direttori dei Dipartimenti afferenti e dai Direttori delle UOF. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo-gestionale, con funzione di segretario verbalizzante.
2. Il Consiglio:
 - a) approva la proposta di budget e le operazioni di consuntivo, compresa la richiesta di riassegnazione di economie al Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività scientifica, didattica e di ricerca;
 - c) elegge il Presidente del Centro;
 - d) stabilisce, annualmente, l'eventuale contributo che le UOF attribuiscono al Centro;
 - e) verifica la coerenza delle attività formative e di ricerca delle UOF, con la relativa programmazione;

- f) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
- g) in coerenza con le finalità del Centro e nel pieno rispetto del requisito di sostenibilità può proporre al Rettore l'istituzione di ulteriori Unità Organizzative e Funzionali;
- h) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro, definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- i) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;
- l) delibera l'individuazione dei Dipartimenti afferenti, ai quali attribuire le ricerche, ai fini della valutazione della qualità della ricerca;
- m) trasmette ai Dipartimenti afferenti la programmazione formativa e di ricerca in coerenza con la programmazione generale d'Ateneo.

3. Il Consiglio, inoltre:

- a) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera b);
- b) approva lo svolgimento di iniziative di formazione o di ricerca;
- c) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- d) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- e) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca;
- f) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti afferenti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni.

4. Il Consiglio del Centro può delegare ai Consigli delle UOF le competenze di cui al comma 3.

CAPO III - ARTICOLAZIONE DEL CENTRO

Articolo 8 (Unità Organizzative e Funzionali - UOF)

1. Le UOF, in coerenza con le rispettive specificità scientifiche e formative e in conformità con le attribuzioni del Centro a cui afferiscono concorrono, secondo i relativi regolamenti operativi, alla

realizzazione degli obiettivi e delle finalità del Centro stesso. A tal fine le UOF operano, oltre che con iniziative integrate, con i propri programmi formativi e di ricerca nei rispettivi ambiti di competenza, in base alle risorse che saranno distintamente indicate nel budget del Centro.

Articolo 9 (Organizzazione delle UOF)

1. Ogni UOF ha un Direttore e un Consiglio.
2. La composizione del Consiglio e la nomina del Direttore sono disciplinate dal regolamento operativo di ciascuna UOF.
3. Il regolamento operativo di ciascuna UOF può prevedere la costituzione di collegi scientifici con funzioni consultive e di proposta.

Articolo 10 (Regolamenti operativi delle UOF)

1. Salvo quanto previsto all'art. 13, comma 4, il regolamento operativo di ciascuna UOF e le successive modificazioni sono approvati dal Consiglio del Centro, su iniziativa e proposta delle UOF medesime, e sono emanati dal Rettore, con decreto che ne determina l'entrata in vigore.

CAPO IV – GESTIONE E RISORSE

Articolo 11 (Gestione)

1. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.
2. All'organizzazione del Centro si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

Articolo 12 (Risorse)

1. Il budget del Centro è costituito da:
 - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e/o di ricerca;
 - b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
 - c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività formative e scientifiche;

- d) erogazioni liberali;
 - e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
 - f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.
2. Il budget è articolato in conformità con quanto previsto dall'art. 8.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.
2. In sede di costituzione del Centro, le funzioni dei Direttori delle Scuole di cui all'art. 1 comma 3 sono svolte dai Direttori attualmente in carica.
3. Le obbligazioni verso terzi, i rapporti convenzionali, le attività formative e di ricerca già deliberati dalle Scuole di cui all'art. 1.3 nell'ambito della propria programmazione sono assunti dal Centro e dalle relative UOF, in base ai regolamenti operativi delle stesse.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i regolamenti operativi di ciascuna UOF sono proposti dai Direttori delle Scuole di cui all'art. 1 comma 3.
5. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo inerenti il funzionamento del corso di specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica (DR rep. n. 304/322 del 25/08/1998), con l'entrata in vigore dei regolamenti operativi delle UOF sono abrogati i regolamenti: della Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica – SPISA, per le parti disciplinate dal presente regolamento, della Scuola Superiore di Politiche della Salute (DR rep. n. 869/29961 del 22/06/2007) e della Scuola Europea di Alti Studi Tributari (DR rep. n. 1544/53828 del 29/10/2008).
6. La Scuola di specializzazione per le Professioni Legali "Enrico Redenti" opera come UOF ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento dal 1 novembre 2020 e adegua in coerenza il proprio Regolamento. Il Direttore della Scuola di Specializzazione "Enrico Redenti" in carica al 31 ottobre 2020 assume le funzioni di Direttore della UOF.
7. La Scuola Europea di Alti Studi Tributari (SEAST) si configura come articolazione del Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico - (CRIFSP).
8. Il Consiglio del Centro adegua la propria composizione a seguito delle modifiche al presente Regolamento a far data dal 1° novembre 2020.
